



Rapporto esplicativo

concernente l'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici (ordinanza del DFI sugli stupefacenti, OStup-DFI).

1 Situazione iniziale

La revisione parziale della legge sugli stupefacenti (LStup) stabilisce (art. 2a) che l'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e degli coadiuvanti chimici (OStup-DFI) è di competenza del DFI e non più di Swissmedic. L'OStup-DFI sostituisce l'ordinanza di Swissmedic del 12 dicembre 1996¹ sugli stupefacenti e l'ordinanza di Swissmedic dell'8 novembre 1996² sui precursori. In quanto ordinanza puramente tecnica, l'OStup-DFI contiene gli elenchi di tutte le sostanze psicoattive, i precursori e i coadiuvanti chimici rilevanti per la LStup.

2 Le singole disposizioni

Articolo 1 Sostanze controllate

Il *capoverso 1* precisa che oltre agli elenchi degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, delle materie prime e dei prodotti con effetti simili agli stupefacenti, riportati negli allegati, fanno oggetto della LStup nuova anche i sali, gli esteri, gli eteri e gli isometri ottici, nonché i sali, gli esteri e gli eteri degli isometri ottici e infine i preparati che contengono tali sostanze.

Il *capoverso 2* precisa che oltre agli elenchi dei precursori e dei coadiuvanti chimici, riportati negli allegati, fanno oggetto della LStup nuova anche i sali e gli isomeri ottici, i sali degli isomeri ottici dei precursori e i preparati che contengono tali sostanze. Dato che secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sul controllo degli stupefacenti³ le disposizioni di tale ordinanza non si applicano ai precursori contenuti in preparati farmaceutici e miscele, che non possono esserne estratti in modo semplice, fanno oggetto della LStup nuova solamente i preparati di precursori che possono esserne estratti in modo semplice.

Il *capoverso 3*: le sostanze controllate figuranti negli elenchi a e d sono soggette ai controlli più approfonditi, senza eccezioni. A determinate condizioni, le sostanze riportate negli elenchi b e c sono in parte escluse dai controlli. Il controllo di combinazioni e preparati che contengono la sostanza menzionata è soggetto alle medesime misure di controllo della sostanza medesima.

Il *capoverso 4*: qualora disponibili, sono riportate le designazioni impiegate negli accordi internazionali.

Il *capoverso 5*: il codice GTIN (Global Trade Identification Number) permette di identificare tutti gli articoli (prodotti) e sostituisce il codice EAN-A (European Article Number International), impiegato in passato come codice d'identificazione.

¹ RS 812.121.2

² RS 812.121.31

³ RS ...

Articolo 2 Elenchi delle sostanze controllate

Le sostanze controllate sono suddivise in sette elenchi. Le sostanze vengono attribuite a uno degli elenchi a-g in base all'estensione del controllo necessaria. Per motivi di chiarezza e per non dover cercare singole sostanze in sette elenchi separatamente, le sostanze figuranti negli elenchi a-d sono riportate in ordine alfabetico in un elenco generale (allegato 1) con l'indicazione del relativo elenco. Gli elenchi e, f e g costituiscono ciascuno un allegato separato.

Articolo 3 Paglia di papavero

Questa disposizione è recepita nel diritto vigente ed è completata dalla precisazione secondo la quale la commercializzazione della paglia di papavero all'interno del Paese è legale e non necessita di un'autorizzazione per l'impiego di sostanze controllate. La paglia di papavero è utilizzata in particolare per le decorazioni floreali.

Articolo 4 Precursori

Questa disposizione è recepita nel diritto vigente.

Articolo 5 Coadiuvanti chimici

Questa disposizione è recepita nel diritto vigente e contiene una precisazione relativa alla quantità. Per l'esportazione di coadiuvanti chimici nei Paesi bersaglio, a partire da un determinato volume d'esportazione totale (dipendente dalla sostanza) per anno civile e per Paese bersaglio è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto. Se un'azienda raggiunge tale volume massimo, come per esempio l'esportazione di 50 chilogrammi di acetone verso l'Egitto, essa è obbligata a richiedere una relativa autorizzazione all'Istituto.

Articolo 6 Aggiornamento degli elenchi

In questo articolo è fissato esplicitamente il mandato, conferito dal DFI all'Istituto, di controllare regolarmente gli elenchi. Se nell'ambito dell'adempimento di tale mandato l'Istituto dovesse giungere alla conclusione che è necessario modificare gli elenchi, presenta una domanda in tal senso al DFI.

3 Gli allegati

Allegato 1 Elenco generale delle sostanze controllate degli elenchi a-d

Per rendere più agevole l'utilizzo, le sostanze riportate con diverse designazioni sono state munite del numero GTIN (in precedenza EAN-A).

Canapa, estratto di canapa, olio di canapa, tintura di canapa: gli «stupefacenti con effetti del tipo della canapa» fanno parte degli stupefacenti vietati. La LStup vigente vieta la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di canapa se essa serve a produrre stupefacenti. Questa dimostrazione dello scopo è stata stralciata nella LStup riveduta, con la conseguenza che tutti i tipi di canapa e ogni prodotto della canapa sono considerati stupefacenti. dato che la canapa è impiegata anche nell'industria (corde, tessuti) e nell'alimentazione (tè, olio), in futuro dovrà essere introdotto un criterio che definisca chiaramente quale canapa deve essere considerata uno stupefacente ai sensi della LStup. Negli ultimi anni, quale criterio di distinzione si è imposto il tenore massimo di tetraacannabinolo (THC). Questo criterio è opportuno, dato che il THC è la sostanza attiva principale con effetto psicoattivo presente nella canapa ed è oggettivamente misurabile.

Ora si pone dunque la questione di quale sia il valore limite ideale per il tenore totale di THC per definire la canapa come uno stupefacente. Gli specialisti propugnano un valore limite di THC dell'1 per cento⁴, valore fondato su dati empirici rilevati sull'arco di numerosi anni tra la canapa per tessili e la canapa per produrre stupefacenti. Se fissato all'1 per cento di tenore totale di THC, il valore limite consente nella prassi risultati falsamente positivi, nettamente inferiori rispetto per esempio a un valore limite dello 0,2 o 0,3 per cento, che non corrisponde al valore limite effettivamente rilevato per la canapa per tessili. Al contempo, un valore limite dell'1 per cento aumenterebbe anche i risultati falsamente negativi per la canapa per tessili. In generale, un valore limite dell'1 per cento di tenore totale di THC garantisce una maggiore sicurezza giuridica. Per quanto riguarda la misurabilità del tenore di THC proponiamo di recepire la formulazione raccomandata nelle direttive per il campionamento di piante di canapa, marijuana e hashish (solo in tedesco)⁵.

Si misura il tenore totale di THC nelle piante di canapa. Tale tenore è costituito dal tenore di THC liberamente presente e dalla somma di tutti gli acidi delta-9-THC presenti nella canapa. Questi acidi possono essere trasformati in THC psicotropicamente efficace mediante una cosiddetta decarbossilizzazione, un processo che si verifica anche fumando la marijuana o l'hashish. In futuro, queste prescrizioni di misurazione saranno pubblicate sul sito Internet dell'UFSP.

Semi e talee di canapa: dato che anche i semi e le talee fanno parte della pianta di canapa, essi sono soggetti al controllo.

Estratto di coca: dato che l'estratto di coca è usato tra l'altro nell'industria alimentare per aromatizzare, si deve ora definire a partire da quale tenore di sostanze psicoattive contenute (cocaina, ecgonina e tutti gli altri alcaloidi ecgoninici) l'estratto di coca vada considerato una sostanza controllata, ossia uno stupefacente. Il valore limite indicato nell'allegato a è stato scelto in modo da poter escludere un effetto psicoattivo. Basandosi sul disciplinamento austriaco⁶ è stato fissato un valore limite di 1,25 ppm o 1,25 milligrammi per litro o chilogrammo, compatibile con la Convenzione unica del 1961 sugli stupefacenti. Al di sotto di questo valore limite è tecnicamente possibile eliminare gli alcaloidi, che d'altronde non costituiscono un rischio per la salute. Gli estratti di coca con un valore limite inferiore a quello fissato sono considerati decocainizzati e possono pertanto essere importati, venduti e immessi sul commercio senza un'autorizzazione dell'Istituto.

Foglie e tintura di coca: per quanto riguarda le foglie e la tintura di coca non è necessario stabilire un valore limite perché sono comunque considerate sostanze controllate dell'elenco a e non possono dunque essere usate nel settore alimentare.

Acido 4-idrossibutirrico: l'estere dell'acido 4-idrossibutirrico, gamma-butilrolattone (GBL) viene impiegato sia nell'industria sia come stupefacente, in una forma chimicamente quasi pura (le cosiddette gocce k.o.). L'utilizzo industriale non è contemplato dalla LStup nuova, come invece succede per quello privato. In tal modo si tiene conto del fatto che nell'industria il GBL viene impiegato in grandi quantità come prodotto chimico di base per prodotti molto diversi. L'industria è consapevole del problema costituito dal GBL ed emana raccomandazioni relative alla manipolazione controllata della sostanza, al fine di impedire gli abusi. A essere problematico non è l'utilizzo industriale ma l'abuso della sostanza. Il commercio e l'impiego del GBL per scopi industriali e chimici è pertanto escluso dal severo controllo sistematico. Soltanto l'impiego privato e l'abuso della sostanza come stupefacente rientra nel campo d'applicazione della LStup nuova, il cui obiettivo è quello di tutelare la salute della popolazione.

Allegato 2 Elenco e

⁴ THC-Höchstwerte bei Hanfpflanzen-Stellungnahme der Gruppe Forensische Chemie der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, 10.12.2001, Punkt 2.

⁵ Richtlinien für die Probenahme und -aufarbeitung von Hanfpflanzen, Marihuana und Haschisch Empfehlungen für die Analyse der Gruppe Forensische Chemie der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, 27.2.2001

⁶ Novelle zur Suchtgiftverordnung, 173. Verordnung: Änderung der Suchtgiftverordnung, in vigore dal 16 giugno 2009.

Le materie prime e i prodotti con effetti simili agli stupefacenti, elencati nell'allegato 2 (elenco e), sono droghe sintetiche da festa (designer drugs o research chemicals) con composizione chimica leggermente diversa da quella di sostanze e preparati conosciuti. Esse appaiono improvvisamente sul mercato e possono essere fonte di abusi. Tali sostanze presentano sovente una cattiva qualità nel senso che sono poco pure e sono contaminate con altri prodotti. Per lo più i rischi per la salute che ne derivano sono ancora insufficientemente noti, per cui il consumo di esse costituisce un pericolo serio.

Dato che questi prodotti sono noti dapprima alla polizia e solo in un secondo tempo all'Istituto, è quest'ultimo a provvedere affinché essi siano inseriti nell'elenco e. Per poter combattere in maniera rapida ed efficace contro di essi è previsto l'avvio di una procedura d'inserimento agevolata con una pubblicazione eccezionale.

Allegato 3 Elenco f

Questo elenco dei precursori è recepito nel diritto vigente.

Allegato 4 Elenco g

Le sostanze chimiche ausiliarie sono elencate con l'indicazione dei relativi Paesi bersaglio e con le quantità totali d'esportazione per anno civile e Paese bersaglio.

L'Australia e il Ghana hanno fatto domanda di notifica preventiva di esportazione e sono stati pertanto aggiunti come Paesi bersaglio.